

Sentenza, Tribunale di Vibo Valentia, Giudice Germana Radice, n. 436 del 3 settembre 2020 www.expartecreditoris.it

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA - SEZIONE ORDINARIA CIVILE –

nella persona del GIUDICE MONOCRATICO dott.ssa GERMANA RADICE, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella controversia civile iscritta al numero OMISSIS del Ruolo Generale Affari Contenziosi (R. G. A. C.) dell'anno 2017, avente ad oggetto: azione revocatoria ordinaria ex art. 66 l. Fall. e art. 2901 c.c., e promossa da

CURATELA FALLIMENTO SOCIETÀ

-ATTORE

CONTRO

TIZIO

-CONVENUTO

NONCHE' CONTRO

BANCA

-CONVENUTO

CONCLUSIONI: all'udienza del 3.3.2020, i procuratori di tutte le parti hanno concluso come in atti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato in data 15.12.2017, la Curatela del Fallimento di società conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Vibo Valentia, TIZIO e la BANCA, in persona del legale rappresentante p.t., al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: "revocare ex art. 66 L.F. e/o ex art. 2901 c.c. il pagamento di € 12.163,30 eseguito da Banca, in favore di TIZIO in esecuzione dell'ordinanza di assegnazione somme del 29.04.2013 emessa dal G.E. presso il Tribunale di Vibo Valentia nell'ambito della procedura esecutiva RGE n.ro OMISSIS e per l'effetto condannare TIZIO alla restituzione della predetta somma in favore della Curatela del Fallimento (Fall. Trib. Vibo Valentia n.ro) oltre interessi dalla data del dovuto a quella dell'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese e competenze di giudizio."

Parte attrice esponeva a fondamento della domanda proposta che, in esito all' attività di verifica dell'attivo fallimentare, era stata messa a conoscenza del fatto che pochi giorni prima della dichiarazione di fallimento della società, intervenuto con sentenza del Tribunale di Vibo Valentia, il convenuto TIZIO aveva ottenuto dal Giudice dell'esecuzione presso il Tribunale di Vibo Valentia l'assegnazione della complessiva somma di € 12.163,30, pagata dal terzo pignorato Banca in esito ad una procedura esecutiva mobiliare presso terzi avviata a gennaio 2013.

Tanto premesso, rilevava la Curatela che l'incasso delle somme pochi mesi prima della declaratoria di fallimento della società, aveva leso la *par condicio creditorum* e segnatamente gli interessi dei creditori titolari di diritti aventi privilegio pari a quello del convenuto. Alla luce di quanto esposto la Curatela chiedeva, in via principale, la revocatoria del pagamento coattivo ex art. 66 L.F. e, in ogni caso, anche ove non fossero stati ravvisati i presupposti



Sentenza, Tribunale di Vibo Valentia, Giudice Germana Radice, n. 436 del 3 settembre 2020 dell'azione ex art. 66 L.F., rilevava che sussistevano le condizioni per l'esercizio dell'azione ex art. 2901 e segg. c.c. in relazione alla particolarità del soggetto leso (Curatela Fallimentare) nonché dell'atto posto in essere (pagamento a seguito di procedura esecutiva).

Costituitosi ritualmente in giudizio con comparsa del 13 marzo 2018 il convenuto TIZIO eccepiva, in via preliminare, la nullità dell'atto citazione ex artt. 164 c.p.c. e 163 comma 3 nn. 3 e 4 c.p.c., nonché, sempre in via preliminare, l'incompetenza funzionale del Tribunale ordinario, essendo competente il Tribunale Fallimentare. Inoltre, eccepiva parte convenuta l'inammissibilità e/o l'improponibilità dell'azione ex art. 67 comma 2 L.F. ed ex art. 2901 comma 3 c.c., l'intervenuta decadenza dell'azione ex art. 69bis L.F. e, infine, nel merito, l'infondatezza della domanda.

Si costituiva altresì con comparsa del 7.3.2018, la BANCA che deduceva la propria carenza di legittimazione passiva.

Concessi i termini ex art. 183 comma VI c.p.c., il giudizio, avendo natura documentale, era rinviato per la precisazione delle conclusioni. Dopo una serie di rinvii dovuti al carico di ruolo, alla udienza del 3 marzo 2020, precisate le conclusioni, la causa era trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.. Il procuratore di parte attrice e della convenuta BANCA hanno depositato la comparsa conclusionale, il procuratore di parte convenuta TIZIO anche la memoria di replica.

La domanda è infondata e non meritevole di accoglimento per le ragioni di fatto e di diritto che si espongono.

In via preliminare, va rigettata l'eccezione di nullità della citazione sollevata dal convenuto TIZIO; l'atto introduttivo del presente giudizio, infatti, contiene tutti gli elementi, ex art. 163 c.p.c., idonei ad individuare i fatti rilevanti nonché il contenuto delle pretese fatte valere dalla Curatela, ponendo, pertanto, la controparte nella condizione di formulare in via immediata ed esauriente le proprie difese.

Del pari infondata è l'eccezione di incompetenza funzionale del Tribunale adito formulata pure dal convenuto TIZIO. Nella fattispecie in esame deve ribadirsi l'orientamento giurisprudenziale secondo cui qualora, da parte di una Curatela fallimentare, sia proposta una azione revocatoria - e non una pretesa creditoria che deve essere, a pena di improcedibilità, accertata secondo le norme stabilite dal capo quinto della legge fallimentare - dinanzi al Tribunale, senza investirlo come Tribunale fallimentare, la circostanza non pone un problema di competenza né di rito, riguardando esclusivamente la organizzazione dell'ufficio giudiziario (cfr. in tal senso Corte di Cassazione civile sez. I, 15/11/2010, n.23051, Corte di Cass., sez. III, 7 ottobre 2004, n. 19984, Corte di Cassazione, , 22 novembre 2011, n. 24656, sentenza del Trib. Torino, 13 luglio 2012). L'eccezione va, dunque, respinta.

Anche la ulteriore doglianza formulata dal convenuto TIZIO relativa alla decadenza triennale della azione proposta ai sensi dell'art. 69-bis L.F. è infondata per le ragioni che si espongono. Infatti, in materia di fallimento, l'azione revocatoria che il curatore esperisca ai sensi dell'art. 66 L.F. non è soggetta al termine triennale di decadenza ex art. 69-bis L.F., a tale interpretazione "conducendo argomenti di natura sia letterale (atteso che il primo degli articoli citati stabilisce che l'esercizio dell'azione avvenga "secondo le norme del codice civile", così come il secondo sancisce, per parte propria, che il regime da esso recato si applichi alle sole azioni "disciplinate" dalla sezione della legge fallimentare in cui è collocato), sia sistematica, posto che l'azione conserva natura di revocatoria ordinaria, sia, infine, teleologica, apparendo irragionevole ipotizzare un indebolimento della tutela delle ragioni creditorie allorché esse involgano interessi - quelli della massa dei creditori - di valenza superiore a quello di cui è portatore un singolo creditore privato" (cfr. in tal senso



Sentenza, Tribunale di Vibo Valentia, Giudice Germana Radice, n. 436 del 3 settembre 2020 Corte di Cass. Civ., sez. 01, del 15/05/1997, n. 4296, Cass. Civ., sez. 03, del 20/03/2015, n. 5586, e più di recente Corte appello Roma Sez. spec. Impresa, 27/03/2019, n.204, Corte appello Bari sez. I, 07/07/2020, n.1285).

Superate le eccezioni preliminari può dunque venirsi alla disamina nel merito della res controversa. Giova premettere e chiarire che l'azione revocatoria ordinaria esercitata dal curatore in base al combinato disposto di cui all'art. 66 l.fall. ed all'art. 2901 c.c. si caratterizza, rispetto alla revocatoria ordinaria esperita dal creditore nei confronti del debitore *in bonis*, unicamente per il fatto di tutelare indistintamente gli interessi di tutti i creditori del fallito, anche se successivi all'atto revocando anziché l'interesse esclusivo del creditore attore in revocatoria. Essa assume, quindi, i connotati della cosiddetta azione di massa (Cass. Civ. 9122/1987; 11760/2002).

I presupposti per l'esercizio relativo sono pertanto i medesimi di quelli previsti dall'art. 2901 c.c., costituiti dal fatto che l'atto abbia aggravato il dissesto (*eventus damni*), dalla consapevolezza da parte del debitore di tale pregiudizio (*scientia damni*) ed, in caso di atti a titolo oneroso, anche da parte del terzo (*partecipatio fraudis*), presupposti che dovranno essere accertati in concreto, senza il ricorso a presunzioni.

Ciò posto, le ragioni del rigetto della domanda derivano dalla accertata insussistenza della prima delle condizioni indicata. Sotto tale profilo va ribadito in tale sede che la giurisprudenza sul punto consolidatasi ha espressamente chiarito che il curatore fallimentare che intenda promuovere l'azione revocatoria ordinaria, per dimostrare la sussistenza dell'eventus damni, ha l'onere di provare tre circostanze: la consistenza del credito vantato dai creditori ammessi al passivo nei confronti del fallito; la preesistenza delle ragioni creditorie rispetto al compimento dell'atto pregiudizievole; il mutamento qualitativo o quantitativo del patrimonio del debitore per effetto di tale atto. Solo se dalla valutazione complessiva e rigorosa di tutti e tre questi elementi dovesse emergere che per effetto dell'atto pregiudizievole sia divenuta oggettivamente più difficoltosa l'esazione del credito, in misura che ecceda la normale e fisiologica esposizione di un imprenditore verso i propri creditori, potrà ritenersi dimostrata la sussistenza dell'eventus damni (così Corte Cass. 26331/2008). Inoltre, sempre in ordine all'eventus damni, va precisato che, vertendosi in tema di revocatoria ordinaria esercitata dal fallimento, non può trovare applicazione la regola secondo cui, a fronte dell'allegazione, da parte del creditore, delle circostanze che integrano l'eventus damni incomba sul debitore l'onere di provare che il patrimonio residuo è sufficiente a soddisfare le ragioni della controparte, in quanto, da un lato, il curatore rappresenta contemporaneamente sia la massa dei creditori sia il debitore fallito e, dall'altro, in ossequio al principio della vicinanza della prova, tale onere non può essere posto a carico del convenuto, beneficiario dell'atto impugnato, che non è tenuto a conoscere l'effettiva situazione patrimoniale del suo dante causa.

Venendo alla fattispecie al vaglio del Tribunale, deve sottolinearsi che dalla documentazione prodotta dalla Curatela (stato passivo esecutivo, e programma di liquidazione dell'attivo della società) non è dato rinvenire la prova dell'eventus damni. Il fallimento a relativa dimostrazione non ha prodotto relazione del Curatore sulle esposizioni della società in epoca anteriore ovvero coeva all'atto in esame, né ha dimostrato quale fosse la consistenza del patrimonio della società alla data dell'atto ritenuto pregiudizievole e quali crediti, poi ammessi allo stato passivo, fossero già sorti a quella data. Si legge nella memoria depositata da parte attrice: "come si evince dallo stato passivo esecutivo, nonché dall'estratto conto della Curatela e dal programma di liquidazione dell'attivo, il fallimento non ha risorse sufficienti a soddisfare tutti i creditori." In tal senso pare essersi a cospetto di attività assertiva priva di dimostrazione.



Sentenza, Tribunale di Vibo Valentia, Giudice Germana Radice, n. 436 del 3 settembre 2020

Come innanzi anticipato il curatore del fallimento che esperisca l'azione revocatoria ordinaria è tenuto a provare: che il credito dei creditori ammessi o di alcuni dei creditori ammessi al passivo era già sorto al momento del compimento dell'atto che si assume pregiudizievole, quale era la consistenza dei loro crediti, quale era la consistenza quantitativa e qualitativa del patrimonio del debitore subito dopo il compimento dell'atto che si assume pregiudizievole, consentendo soltanto la acquisizione di tali dati di verificare in concreto, attraverso il loro raffronto, se l'atto in questione abbia effettivamente pregiudicato le ragioni dei creditori. Occorre dunque provare l'esistenza di una pluralità di creditori che possano esser stati danneggiati dall'atto oggetto di impugnazione all'epoca della sua stipulazione. Pur essendo logico pensare che l'imprenditore abbia "fornitori, dipendenti, enti previdenziali, istituti di credito o uffici tributari verso i quali potesse avere delle obbligazioni di pagamento", la curatela deve fornire elementi di valutazione che consentano di ritenere che si versi "in una situazione che esca dal normale, fisiologico andamento dell'attività di un imprenditore perfettamente in grado di far fronte alle proprie obbligazioni" (cfr. Corte di Cass. 9092/98). Ciò deve fare dimostrando che all'epoca dell'atto esistevano anche altri soggetti, creditori per importi consistenti, tali da rimanere pregiudicati dall'atto da revocare.

Peraltro, come rilevato anche da parte convenuta, a fronte di una posizione debitoria dichiarata dal medesimo Curatore nel suo Programma di Liquidazione, il fallimento vanta un credito certo per € 573.417,66 al quale sono da aggiungersi gli importi ricavabili dalla vendita all'asta dei beni mobili oltre ai recuperandi crediti vantati dalla società fallita nei confronti dei clienti elencati nel prospetto allegato al programma di liquidazione medesimo, oltre, ancora, ai recuperandi canoni maturati e maturandi da OMISSIS, per dodici anni quale contributo incentivante per la produzione di energia elettrica.

Ne discende, alla luce delle valutazioni espresse, che la documentazione in atti non consente di stabilire l'esistenza del cosiddetto eventus damni, Deve, quindi, ritenersi superflua ogni ulteriore considerazione in ordine alla prova dell'elemento soggettivo.

Fondata è, infine, l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla BANCA sin dalla costituzione in giudizio. Infatti, come chiarito dalla giurisprudenza richiamata anche dal convenuto terzo pignorato: "in caso di fallimento del debitore già assoggettato ad espropriazione presso terzi, l'azione revocatoria fallimentare del pagamento eseguito dal "debitor debitoris" può essere esercitata soltanto nei confronti del creditore assegnatario, ossia di colui che, beneficiando dell'atto solutorio, si è sottratto al concorso ed è, quindi, tenuto, onde ripristinare la "par condicio", alla restituzione di quanto ricevuto, affinché sia distribuito secondo le regole concorsuali" (cfr. Corte di Cass. sentenza del 3/11/2016 n 22160). Tale logica non è riferibile, invece, al terzo debitore del fallito che abbia eseguito il pagamento, dato che egli non si è sottratto al concorso, non essendo creditore del fallito, ma ha soltanto eseguito (non già riscosso) il pagamento. La circostanza che con quel pagamento, come viene comunemente e correttamente affermato, egli abbia estinto contemporaneamente due obbligazioni – quella del fallito nei confronti del creditore procedente e la propria nei confronti del fallito – non sposta i termini della questione: che è e resta la questione del ripristino della par conditio creditorum ad opera di chi ad essa si sia sottratto a proprio vantaggio. Ne consegue il difetto di legittimazione passiva del terzo pignorato nella ipotesi in esame.

Le spese seguono la soccombenza della Curatela e si liquidano come da dispositivo in applicazione dei parametri dettati dal D.M. 55/2014, come modificati dal D.M. 37/2018. In particolare, i compensi si ispirano ai valori medi e minimi dello scaglione di riferimento (da 5.201,00 a 26.000,00 euro) e sono concretamente rapportati alla natura e alla complessità delle questioni trattate nonché all'attività processuale e difensiva effettivamente espletata in relazione al singolo rapporto definito.



Sentenza, Tribunale di Vibo Valentia, Giudice Germana Radice, n. 436 del 3 settembre 2020 P.Q.M.

Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda in esame, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede così provvede:

- RIGETTA la domanda;
- CONDANNA, parte attrice al pagamento delle spese di lite, in favore del convenuto TIZIO che liquida in € 2.865,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge da distrarsi in favore del procuratore, dichiaratasi anticipataria;
- CONDANNA, parte attrice al pagamento delle spese di lite, in favore della convenuta BANCA, che liquida in € 1.132,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, ÎVA e CPA come per legge.

Così deciso in Vibo Valentia, 2.9.2020

Il Giudice Dott.ssa Germana Radice

*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy

